



STRANO MA VERO: MULTE DESTINATE ALLE PENSIONI DELLA POLIZIA LOCALE

di Carlo Giuro-www.ipsoa.it

31/10/2011

I recenti dati dell' Automobil Club Italiano evidenziano che dagli incassi delle multe i Comuni hanno incamerato nel 2010 1 miliardo e 140 milioni di euro. Il dato, diffuso al quarto «forum internazionale delle Polizie locali», si riferisce ai soli comuni capoluogo di provincia e non tiene quindi conto degli enti più piccoli per i quali autovelox e telecamere rappresentano una grande fonte di entrate. Oltre il 50% dei proventi delle contravvenzioni dovrebbe essere utilizzato in progetti relativi alla sicurezza stradale. Vi è però un profilo anche previdenziale legato alle multe, poco conosciuto ed invece molto interessante

I riferimenti normativi: l'art. 208, comma 4, comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale a tempo indeterminato.

A migliore chiarimento della previsione normativa va citata poi la Sentenza della Corte Costituzionale n.42 del 2000.

Nella interpretazione della Consulta il legislatore non ha inteso costituire un fondo a disposizione del personale del Corpo di polizia municipale, bensì un fondo speciale - alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada - a disposizione degli Enti locali per provvedere, secondo la discrezionalità ad essi riconosciuta a specifiche finalità.

Va ancora citato l'art. 17 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 che statuisce che le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall'art. 208 sono gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del C.C.N.L. del 14.09.2000, formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall'art. 11, della legge n. 300 del 1970.

Le suddette norme legittimano allora gli Enti locali a creare un vincolo di destinazione su una quota determinata (fissata in sede di contrattazione decentrata) dei proventi

“contravvenzionali” per scopi assistenziali e previdenziali in favore degli agenti di Polizia Municipale.

In base a tale disciplina l'Ente Locale provvederà a versare, in nome e per conto del vigile ed in base ad una delibera del Consiglio comunale, una somma destinata alle finalità previdenziali, stabilita dagli accordi stipulati.

L'importo destinato a previdenza è da ritenersi, a tutti gli effetti, una parte della retribuzione del vigile, poiché prevista da accordi nazionali e come tale dovrà trovare evidenza in busta

paga.

Va evidenziato come la normativa fiscale (DPR 917 ex art. 10 lettera e bis e successivamente il d.lgs 252/2005 art.8 comma 4), riconosce gli importi/contributi versati al fondo pensione come oneri deducibili dal reddito complessivo per un limite massimo di 5.164,57 euro.

Le somme erogate allo strumento previdenziale dal Comune, sono assoggettate ad un Contributo di Solidarietà del 10% a favore dell'INPDAP - (cfr. Art. 9bis del D.L.103/91). In caso di versamento volontario, poi effettuato direttamente dal vigile, la deducibilità del contributo avviene nella dichiarazione dei redditi (mod. 730 o mod. Unico).

Se il contributo non fosse invece dedotto in sede di dichiarazione dei redditi, è necessario comunicare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo in cui è avvenuto il versamento, al fondo pensione la mancata deducibilità.

In attesa di meglio comprendere come si atteggerà il fondo pensione di comparto, Perseo, già istituito ma non ancora operativo, va precisato come al momento le adesioni dei vigili urbani debbano intendersi quali adesioni individuali a strumenti previdenziali quali i fondi pensione aperti e i piani individuali di previdenza.

Come devono muoversi gli Enti Locali: molto utile la pronuncia dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con lettera indirizzata il 22 aprile 2010 ai Comuni di Pula e di Isernia, nonché all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

La prassi in materia appare, infatti, piuttosto variegata sia in ordine alla scelta dei Comuni di ricorrere a procedure selettive tra più operatori, in luogo dell'affidamento diretto, sia nella formulazione specifica degli eventuali bandi e degli altri atti di gara.

Al riguardo rileva l'Antitrust, le gare ad evidenza pubblica, o altre modalità di selezione che comunque consentano la partecipazione di più operatori sono lo strumento più appropriato per favorire il più ampio confronto competitivo nell'offerta dei servizi di previdenza complementare.

Proprio l'ampia diffusione di procedure basate sulla partecipazione di una pluralità di imprese e sul confronto tra le offerte potrebbe incentivare la concorrenza tra gli operatori, con benefici in termini di maggiore scelta tra i prodotti offerti e riduzioni di prezzo degli stessi.

Appare pertanto opportuno che vi sia un più ampio ricorso a procedure che consentano il confronto competitivo, siano esse gare ad evidenza pubblica specificatamente disciplinate dal Decreto Legislativo n. 163/06, Codice dei contratti pubblici, siano esse procedure selettive di altra natura che meglio si possono adattare alle realtà territoriali di minori dimensioni.

Inoltre, i bandi, il capitolato speciale e, in genere, tutti gli atti delle procedure di selezione, in coerenza con quanto segnalato dall'Autorità in molti settori economici, dovrebbero essere formulati in modo da richiedere soltanto i requisiti e le condizioni di partecipazione strettamente necessari in ragione della tipologia del servizio oggetto di gara e delle specifiche esigenze dell'ente locale interessato.

Ciò al fine di favorire la massima partecipazione da parte delle imprese e, quindi, il più ampio confronto competitivo anche tra le diverse forme di previdenza complementare.